

Adeguare gli atomizzatori ai requisiti richiesti dalla legge

Dalla primavera del 2020, con poche eccezioni, in viticoltura è ammessa la distribuzione di fitosanitari esclusivamente con atomizzatori dotati di ugelli ad iniezione in tutte le posizioni. In funzione delle loro dimensioni e del sistema di allevamento delle viti da trattare, gli atomizzatori devono soddisfare i requisiti tecnici minimi riportati nella tabella sottostante.

In occasione della seduta della Giunta provinciale del 19 gennaio 2021 è stata individuata, con la deliberazione n. 29 una nuova categoria di cosiddetti “piccoli atomizzatori”. Secondo la definizione adottata, questi

ultimi sono “macchine irroratrici che raggiungono durante il trattamento di prodotti fitosanitari una velocità massima di lavoro di 3,5 km/h e contemporaneamente dispongono di un serbatoio di liquido con capacità massima di 130 litri”.

Sono da ritenersi esclusi dal provvedimento gli **atomizzatori a tunnel** e le **irroratrici scavallanti** con elementi di recupero, oltre alle “attrezzature con le quali vengono distribuiti i prodotti fitosanitari esclusivamente attraverso il **tubo flessibile (lancia a mano)**”.

dotazione tecnica minima	spalliera		pergola	
	atomizzatore	piccolo atomizzatore	atomizzatore	piccolo atomizzatore
Presenza, in tutte le posizioni, di ugelli a getto piatto ad iniezione d'aria con angolo di spruzzo di 80-90°	sì	no	sì	no
Presenza di un sistema di filtraggio a risciacquo automatico o manuale, con filtro con maglie di almeno 80 mesh	sì	no	sì	no
Presenza di un sistema di distribuzione dell'aria a getto portato a torretta. Fino ad un'altezza della parete vegetativa di 2,3 m può essere utilizzato un sostegno fisso o mobile di distribuzione a getto portato.	sì	sì	no	no
La distanza minima dal terreno dell'ugello più alto della torretta o del sostegno a torretta dev'essere di 1,1 m.	sì	sì	no	no
Presenza della paratia sulla ventola.	no	no	no	no
Presenza di una paratia sulla ventola in vigneti a spalliera con altezza della parete vegetativa a partire da 2,3 m.	sì	sì	-	-

Certificazione della dotazione tecnica minima

Mediante una certificazione si deve provare che l'atomizzatore in questione è dotato di torretta o di un sostegno a torretta e del sistema di filtraggio sopra descritto. Tale certificazione può essere fornita dal produttore o dalla ditta rivenditrice, da un'officina autorizzata o da un centro revisioni ufficialmente accreditato.

Riportare i dati relativi agli atomizzatori nel quaderno di campagna

Nel quaderno di campagna devono essere inseriti la marca, il modello e il numero di serie dell'atomizzatore che si utilizza. Nel caso in cui non sia disponibile il numero di serie, consigliamo di contattare il centro revisioni presso il quale è stato effettuato l'ultimo test.

Nel caso di quaderno di campagna digitale, per lo più l'inserimento di questi dati è obbligatorio. Se la compilazione del quaderno di campagna è manuale,

queste informazioni devono essere inserite tra i dati generali.

Obbligatorio il test dei nuovi atomizzatori

Tutti gli atomizzatori autorizzati ex novo per l'impiego, devono essere sottoposti – entro i primi 12 mesi dall'acquisto – ad un controllo della regolazione della distribuzione della miscela presso un centro ufficialmente accreditato.

Tutti gli atomizzatori autorizzati ex novo all'impiego dal 1° gennaio 2021 devono essere sottoposti – entro i primi 12 mesi dall'acquisto – ad un controllo dell'emissione del flusso d'aria simmetrico.

In caso di controllo, non viene elevata una sanzione amministrativa per mancata effettuazione della revisione o del controllo dell'aria se si dispone di una prova scritta della prenotazione di tali verifiche presso un centro revisioni ufficialmente accreditato.

Test ogni tre anni

Gli atomizzatori devono essere sottoposti a test ad intervalli regolari presso un centro ufficialmente accreditato. A partire dal 1° gennaio 2021 l'intervallo ha una durata di tre anni. Per gli atomizzatori testati entro il 31 dicembre 2020 è valido l'intervallo di cinque anni.

Esempi:

- se l'atomizzatore è stato revisionato il 20 novembre 2020, l'esito ha valore fino al 19 novembre 2025.
- Se l'atomizzatore è stato revisionato il 20 gennaio 2021, l'esito ha valore fino al 19 gennaio 2024.

Nuove disposizioni per i produttori di atomizzatori

Il flusso d'aria prodotto da tutti i nuovi modelli di irroratrici immessi sul mercato e che trovano impiego nella Provincia Autonoma di Bolzano devono, a far capo dal mese di marzo del 2020, essere sottoposti ad un controllo del flusso d'aria presso un centro ufficialmente accreditato. In alternativa, il produttore può documentare, mediante verbale di prova, che il nuovo modello garantisce l'emissione di un flusso d'aria simmetrico ai sensi della norma UNI EN ISO 16119-3.